

# Aggiornamento normativo

**n. 520 / 2024**

Banche, SIM, SGR e altri  
intermediari finanziari

## I. Normativa europea

- ✓ **MiCAR:** in pubblica consultazione le nuove linee guida su sollecitazione inversa e classificazione delle cripto-attività

## II. Normativa italiana

- ✓ **Attestazioni dei revisori:** pubblicato un avviso in merito alle modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
- ✓ **SMD:** in consultazione lo schema di decreto legislativo di recepimento

## **Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**

### **I. Normativa europea**

- ✓ MICAR: IN PUBBLICA CONSULTAZIONE LE NUOVE LINEE GUIDA SU SOLLECITAZIONE INVERSA E CLASSIFICAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

In data 29 gennaio 2024, ESMA ha posto in consultazione i progetti di [linee guida](#) emanate ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) ed aventi ad oggetto:

- la prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente (c.d. reverse solicitation) ai sensi dell'articolo 61(3) MiCAR;
- le condizioni ed i criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 3(5) MiCAR.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni o commenti è fissato al 29 aprile 2024.

### **II. Normativa italiana**

- ✓ ATTESTAZIONI DEI REVISORI: PUBBLICATO UN AVVISO IN MERITO ALLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA

In data 30 gennaio 2024, Borsa Italiana ha pubblicato un [avviso](#) con il quale comunica che la Consob, con delibera n. 22920 del 6 dicembre 2023 ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e alle relative Istruzioni.

Più precisamente, tali modifiche hanno ad oggetto le attestazioni rilasciate dai revisori in occasione della predisposizione di Informazioni Finanziarie Pro-Forma al fine di riflettere le evoluzioni e i cambiamenti che nel tempo hanno riguardato il contenuto della attestazione del revisore.

Le modifiche entreranno in vigore il 14 febbraio 2024.

- ✓ SMD: IN CONSULTAZIONE LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO

In data 30 gennaio 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha posto in [consultazione](#) lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti (*Secondary Market Directive* – SMD) recante, tra l'altro, [modifiche al D.lgs. 385/1993 \(TUB\)](#), inclusa l'introduzione di un nuovo Capo II "Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza" nel Titolo V del TUB.

Si riportano di seguito le principali previsioni attualmente contenute nello schema di decreto:

– Ambito di applicazione della disciplina.

L'ambito di applicazione delle novità normative verrebbe calibrato al fine di:

- limitare la liberalizzazione dell'acquisto a titolo professionale di crediti ai soli crediti classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia;
- escludere dal nuovo regime la gestione di crediti in sofferenza realizzata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui l'acquirente dei crediti si qualifichi come *Securitization Special Purpose Entity* (SSPE) ai sensi della normativa UE. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze verrebbe, inoltre, attribuito il potere di individuare altri soggetti che, in considerazione dell'attività svolta, sono esclusi dall'applicazione del nuovo Capo II del Titolo V del TUB;

La nuova disciplina in materia di acquisto e gestione delle sofferenze troverebbe applicazione con riferimento ai crediti concessi dagli intermediari abilitati alla concessione di finanziamenti (banche, intermediari 106, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione) così da assicurare la creazione di un mercato secondario unico, non frammentato, delle sofferenze.

In base a quanto previsto dalla Direttiva, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB – poiché soggetti a requisiti più rigorosi di quelli stabiliti dalla Direttiva – sono esclusi dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza, salvo vogliano esercitare questa attività in via transfrontaliera per mezzo del c.d. "passaporto europeo".

– Obbligo per l'acquirente di crediti in sofferenza di avvalersi in tutti i casi – per l'esercizio dell'attività di gestione – di gestori di crediti in sofferenza autorizzati.

L'acquirente di crediti in sofferenza sarebbe sempre tenuto a nominare un gestore di crediti in sofferenza (oppure una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 TUB) per l'esercizio dell'attività di gestione dei crediti. Tale soggetto sarebbe responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina, compresi gli obblighi di informativa.

– Detenzione di fondi

I gestori di crediti in sofferenza potranno essere autorizzati a ricevere e detenere i fondi corrisposti dai debitori ai fini del loro successivo trasferimento agli acquirenti di crediti in sofferenza, purché tali somme siano accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento all'acquirente. Tali conti rappresenterebbero patrimoni distinti e su di essi non sarebbero ammesse azioni né dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell'interesse degli stessi, né dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate.

– Comunicazioni al debitore ceduto

L'obbligo di informare il debitore ceduto dell'avvenuta cessione, gravante sul gestore, la banca o l'intermediario finanziario nominato per la gestione ai sensi della SMD, verrebbe esteso anche nel caso in cui il cessionario sia una

banca, un intermediario finanziario di cui all'art. 106 TUB, un organismo di investimento collettivo del risparmio, nonché alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Tale scelta è reputata necessaria al fine di assicurare un trattamento omogeneo e una tutela diffusa dei debitori ceduti. Alla Banca d'Italia è peraltro riservato il potere di stabilire il contenuto e le modalità delle comunicazioni e di identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.

- Partecipazione dell'acquirente di crediti in sofferenza alla centrale dei rischi  
Gli acquirenti di crediti parteciperanno alla centrale dei rischi. L'obbligo di segnalazione sarà assolto per il tramite delle banche, degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB o dei gestori di crediti in sofferenza che operano per conto degli acquirenti.
  
- Autorità di vigilanza  
La Banca d'Italia sarebbe l'unica autorità competente per l'esercizio dell'attività di vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza.
  
- Disciplina transitoria  
Alle società di recupero crediti di cui all'art. 115 TULPS, già attive nella gestione di crediti in sofferenza, verrebbe consentito di continuare ad operare fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del nuovo Capo II del Titolo V del TUB. Verrebbe chiarito che nell'attività di gestione delle sofferenze di cui alla nuova disciplina non sarebbe ricompresa l'attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione, da società di recupero crediti di cui all'art. 115 TULPS in favore di banche, intermediari finanziari di cui all'art 106 TUB, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, gestori di cui all'art. 1, co. 1, lett. q-*bis*) TUF, nonché gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 TUB.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni o commenti è fissato al 29 febbraio 2024.